

Codice A12000

D.D. 7 novembre 2017, n. 204

Comitato tecnico di valutazione delle domande di contributo da parte dei Comuni per il riutilizzo e la funzione sociale dei beni confiscati, ai sensi dell'art. 7, lett. a), della L.R. n. 14/2007. Parziale rettifica della D.D. n. 139 del 15.9.2017.

Con determinazione dirigenziale del Gabinetto della Presidenza n. 139 del 15 settembre 2017, fra l'altro, è stato approvato il bando per la presentazione delle domande di contributo da parte dei Comuni del Piemonte sedi di beni confiscati per il riutilizzo e la funzione sociale dei beni confiscati, ai sensi dell'art. 7, lett. a) della L.R. 14/2007, nonché rinviato a successivo provvedimento la costituzione di apposito Comitato tecnico di valutazione delle domande di contributo da parte dei Comuni, finalizzato, al termine della fase istruttoria, all'assegnazione dei punteggi per l'erogazione dei contributi.

Preso atto che la citata determinazione dirigenziale n. 139 del 15 settembre 2017 prevede che tale Comitato tecnico di valutazione sia presieduto dal Direttore della Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale, responsabile del procedimento, e sia così composto:

- responsabile dell'istruttoria;
- fino a tre funzionari e/o dirigenti della Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale.

Il responsabile del procedimento ha la facoltà di inserire nel Comitato tecnico esperti esterni all'Amministrazione regionale;

considerato che le domande di contributo presentate dai Comuni per il riutilizzo e la funzione sociale dei beni confiscati, richiedono valutazioni a più livelli di competenza e che, quindi, nell'ambito dei componenti del Comitato tecnico di valutazione sia necessario disporre di professionalità non reperibili all'interno della sola Direzione Gabinetto della Presidenza;

ritenuto pertanto opportuno prevedere nel Comitato tecnico di valutazione, quali membri in rappresentanza dell'Amministrazione regionale, sia funzionari e/o dirigenti della Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale, sia un funzionario e/o dirigente di una delle altre Direzioni in cui si articola l'assetto organizzativo della Giunta regionale;

considerato, inoltre, che ai fini della verbalizzazione delle riunioni del Comitato si ritiene di dover individuare un Segretario verbalizzante fra i funzionari della Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale, senza diritto di voto;

rilevato che, in conseguenza di quanto sopra, occorre procedere alla parziale modifica della determinazione dirigenziale n. 139 del 15 settembre 2017, in riferimento alla composizione del Comitato tecnico di valutazione delle domande di contributo da parte dei Comuni, finalizzato, al termine della fase istruttoria, all'assegnazione dei punteggi per l'erogazione dei contributi;

tutto ciò premesso e considerato;

IL DIRETTORE

visto il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche";

visto l'art. 23 della L.R. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

vista la Determinazione dirigenziale n. 139 del 15 settembre 2017;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento;

determina

a parziale modifica della Determinazione dirigenziale n. 139 del 15 settembre 2017, il Comitato tecnico di valutazione delle domande di contributo da parte dei Comuni, finalizzato, al termine della fase istruttoria, all'assegnazione dei punteggi per l'erogazione dei contributi, presieduto dal Direttore della Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale, responsabile del procedimento, è così composto:

- responsabile dell'istruttoria;
- fino a tre funzionari e/o dirigenti della Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale;
- un funzionario e/o dirigente di una delle altre Direzioni in cui si articola l'assetto organizzativo della Giunta regionale;
- un Segretario verbalizzante individuato fra i funzionari della Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale, senza diritto di voto.

Il responsabile del procedimento ha la facoltà di inserire nel Comitato tecnico esperti esterni all'Amministrazione regionale.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ovvero ricorso giurisdizionale innanzi al TAR rispettivamente entro 120 o 60 giorni dalla data di comunicazione o dalla piena conoscenza del provvedimento amministrativo.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010, nonché sul sito della Regione Piemonte – sezione Amministrazione Trasparente - ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., in quanto collegata alla determinazione dirigenziale n. 139 del 15 settembre 2017.

Raffaella Scalisi